

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL' ELENCO DEI CANDIDATI
ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ai sensi dell'articolo 78 bis 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7

Normativa di riferimento

1. Articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Articolo 2, commi 1 e 4 del D.L. 10 ottobre 2012 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
3. Articolo 72 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
4. Deliberazione n. 3 del 8 febbraio 2012, della Corte dei conti – Sezione Autonomie locali.
5. Articolo 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 43/2016 avente ad oggetto norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, recante modifiche al D.Lgs. 305/88 e al D.Lgs. 142/11, in materia di controllo della Corte dei conti.
6. Capo VI ter delle L.P. 7/79, così come introdotto dall'articolo 8 della L.P. 7/2016.

Il presente avviso pubblico è indetto per l'istituzione, presso la Direzione Generale della Provincia, dell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Provincia Autonoma di Trento (articolo 78 bis 4, comma 2 della L.P. n. 7/79).

A) Requisiti

Possono chiedere l'iscrizione all'elenco coloro che sono in possesso **di tutti i requisiti** elencati al comma 3 dell'articolo 78 bis 4 della L.P. 7/79, di seguito specificati:

- a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) **da almeno 5 anni**;
- b) esperienza **almeno quinquennale** maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti

- territoriali o loro associazioni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché presso gli enti pubblici previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto;
- c) acquisizione di **almeno dieci crediti formativi** in materia di contabilità pubblica;
 - d) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

B) Cause di esclusione e incompatibilità

Ai sensi dell'articolo 78 bis 4, comma 4 della L.P. 7/79, non possono essere nominati componenti del collegio:

- a) i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto, coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi;
- b) i membri della sezione provinciale di controllo della Corte dei conti;
- c) i dipendenti della Provincia, della Regione Trentino-Alto Adige e degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto;
- d) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e provinciale nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- f) il lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Il comma 5 dell'articolo 78 bis 4 della L.P. 7/79 stabilisce che i componenti effettivi del collegio non possono svolgere incarichi di consulenza e collaborazione o presso la Provincia, la Regione Trentino Alto Adige o presso gli enti di cui all'articolo 79, comma 3 dello Statuto. I predetti componenti non possono inoltre svolgere i medesimi incarichi presso società nelle quali la Provincia o la Regione, anche congiuntamente, abbiano una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale.

L'incarico di revisore presso la Provincia è cumulabile al massimo con altri cinque incarichi di revisione presso altri enti pubblici, purché si tratti di enti non ricadenti nel territorio provinciale. Non è cumulabile con l'incarico di revisore presso la Regione Trentino Alto Adige.

C) Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande devono essere redatte utilizzando **esclusivamente** la modulistica allegata (Allegato n. 2), reperibile altresì sul sito web della Provincia Autonoma di Trento al link: http://www.informa.provincia.tn.it/scadenze_avvisi/.

Le domande devono contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione e incompatibilità previste per la nomina, ovvero la dichiarazione dell'eventuale sussistenza di una causa rimovibile di incompatibilità e la disponibilità, in caso di nomina a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

Alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Le domande di iscrizione devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR-TAA (Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige), alla Direzione Generale della Provincia Autonoma di Trento – Piazza Dante n. 15 – 38122 Trento - con una delle seguenti modalità alternative:

- ✓ per via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: segret.generale@pec.provincia.tn.it;
- ✓ invio a mezzo fax al n. 0461-494603; ai fini dell'osservanza del termine di presentazione faranno fede la data e l'ora impresse dall'apparecchio al momento della ricezione;
- ✓ consegna a mano alla Direzione Generale della Provincia Autonoma di Trento, ubicata in Piazza Dante n. 15 – Trento.

D) Modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco

Le domande di iscrizione saranno esaminate nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse, da una commissione, composta da tre membri con qualifica dirigenziale, individuati nel Direttore Generale della Provincia o suo delegato, nel Dirigente Generale del Dipartimento affari finanziari o suo delegato e nel Dirigente del Servizio Legislativo o suo delegato. La funzione di segretario della commissione sarà svolta da un funzionario del Servizio Sistema Finanziario Pubblico Provinciale.

La commissione avrà il compito di esaminare le domande di iscrizione all'elenco pervenute e predisporrà una proposta di elenco da sottoporre alla Direzione Generale. Al termine dell'istruttoria l'elenco sarà approvato con determinazione del Dirigente Generale della Provincia, sarà stilato in ordine alfabetico e numerato in ordine progressivo. La determinazione e l'elenco saranno pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.

L'aggiornamento dell'elenco sarà effettuato con cadenza almeno triennale prima della scadenza del collegio dei revisori in carica, previa emissione di un nuovo avviso pubblico con deliberazione della Giunta provinciale. Per i soggetti già iscritti la verifica del permanere dei requisiti potrà essere effettuata tramite la richiesta di presentazione di autocertificazioni.

Il mancato riscontro a tale richiesta entro il termine assegnato comporterà la cancellazione dall'elenco.

E) Criteri di estrazione dall'elenco e adempimenti conseguenti

L'estrazione a sorte dei tre membri effettivi e dei due membri supplenti del collegio dei revisori dei conti della Provincia, avverrà a cura della commissione di cui al punto D) in apposita seduta della quale sarà dato avviso a tutti i candidati iscritti nell'elenco con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

Nel corso della seduta i nominativi dei candidati e le rispettive date di nascita, riportati con caratteri ben visibili su fogli di uguale formato e spessore da ripiegare in buste anch'esse di uguale formato e spessore, sono inseriti in un apposito contenitore che ne renda invisibile il contenuto.

Dell'esito del procedimento di estrazione sarà redatto apposito verbale a cura della commissione di cui al punto D). Sarà data inoltre comunicazione a cura della Direzione generale della Provincia a ciascuno dei soggetti i cui nominativi saranno estratti, con contestuale richiesta di far pervenire entro i dieci giorni successivi al

ricevimento della comunicazione, una dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico.

Ai membri effettivi del collegio sarà inoltre richiesta una dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 78 bis 4, comma 5 della L.P. 7/79, ovvero l'elenco degli incarichi ricoperti e copia della documentazione comprovante le avvenute dimissioni.

Decorso inutilmente il termine assegnato, si procederà, limitatamente ai nominativi dei candidati che non avranno inoltrato la documentazione richiesta, ad un'estrazione suppletiva con le stesse modalità indicate al presente paragrafo.

F) Nomina del Collegio dei revisori della Provincia e durata della carica

La nomina del Collegio dei revisori dei conti sarà effettuata dalla Giunta provinciale al termine della verifica di tutti i requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'incarico.

In sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 78 bis 6, comma 6 della L.P. 7/79 la Giunta provinciale provvede alla nomina del Collegio dei revisori entro il 31 dicembre 2016 e l'attività di vigilanza dello stesso è esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.

Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina, al rinnovo dello stesso provvede la Giunta provinciale entro il termine di scadenza ed i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo.

G) Indennità e rimborso spese

Per lo svolgimento delle attività assegnate, l'articolo 78 bis 6, comma 2 della L.P. 7/79 stabilisce che ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura pari al 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri provinciali, maggiorata del 20 per cento per il Presidente, al netto di Iva ed oneri. In ragione dell'attribuzione di competenze ulteriori ai sensi dell'articolo 78 bis 5, comma 1, lettera f), può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità.

Il comma 3 del citato articolo 78 bis 6 stabilisce infine, che al presidente e ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione di nomina.